

i percorsi formativi atti a garantire i quotidiani compiti istituzionali sono pressoché sospesi a vantaggio di indirizzi specifici da realizzarsi in un contesto interforze non meglio esplicitato al personale del SES;

quanto enunciato in modo parziale lascia intendere, a detta dell'interrogante, che sia in sperimentazione un sistema di difesa civile che non traspare dalle esplicite attività parlamentari e che sembra ricomprendere alcuni Corpi Civili dello Stato;

risulta all'interrogante che da recenti riunioni tra sindacati e il Direttore Generale dell'Azienda San Camillo-Forlanini, al momento responsabile anche del SES 118, si sarebbe preannunciato un intervento del 118 al 50° Raduno dei Cacciabombardieri F104, motivando tale presenza perché richiesta dal Ministero della Difesa e per il quale evento sarebbero stati previsti 19.000 euro di spesa all'Azienda San Camillo-Forlanini;

sarebbe emerso dalla stessa riunione una ipotesi di partecipazione del SES 118 alla « Parata Militare » del 2 giugno a Roma;

l'individuazione del personale utilizzato per iniziative di vari livelli istituzionali, non avviene in maniera trasparente e la virtuale individuazione di una struttura interna allo stesso SES 118 utilizzata per le necessità di un ipotetico progetto di « Difesa Civile » non risulta istituzionalizzata —:

se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;

se il SES 118 di Roma e Lazio risulta inserito in un contesto di difesa da aggressioni nucleari o batteriologiche e quali strumenti siano oggi in uso del servizio per garantire un adeguato intervento;

se il citato contesto formativo interforze debba essere ricollocato in un più

ampio progetto di difesa civile dello Stato e su quali elementi giuridici questo sia fondato;

se la decisione di utilizzare il personale del SES 118 per le necessità di emergenza sanitaria presso il raduno dei Cacciabombardieri F 104 sia riconducibile ad un generico pericolo disposto dalla Prefettura di Roma o disposto con altre motivazioni e quali siano in proposito;

se sia lecito disporre del personale 118 con funzioni operative presso strutture diverse, come la centrale operativa della Polizia di Stato, anche in considerazione delle politiche di informazione che si sono succedute per meglio far comprendere le necessità del numero unico di Emergenza sanitaria 118. (4-10052)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata:

FRIGATO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il consiglio di amministrazione di Enel spa ha varato il bilancio 2003, che chiude con utile netto pari a 2,59 miliardi di euro, con un aumento dello stesso pari al 23,3 per cento rispetto al 2002;

l'assemblea degli azionisti Enel, tra cui il ministero dell'economia e delle finanze, che detiene la maggioranza assoluta delle azioni, è convocata per il 21 maggio 2004 per l'approvazione definitiva del bilancio stesso;

sono pendenti presso i tribunali di diverse città italiane denunce a carico di Enel spa, tendenti al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica nell'ultimo fine settimana di febbraio 2004 e nei primi giorni di marzo 2004;

tali denunce portano la firma di associazioni di consumatori e di cittadini, quali semplici utenti o titolari di attività produttive, ma anche di sindaci —:

quale sia l'atteggiamento del Governo e se non intenda il Ministro interrogato, quale azionista di maggioranza di Enel spa, valutare l'opportunità di indicare all'amministratore delegato di Enel spa, dottor Paolo Scaroni, la via della transazione su una richiesta di risarcimento danni che fonda la propria motivazione nell'accertata e continuata interruzione di pubblico servizio. (3-03395)

BENVENUTO, AGOSTINI, GAMBINI, INNOCENTI, RUZZANTE, MICHELE VENTURA, VISCO, CENNAMO, COLUCCINI, CRISCI, FLUVI, GRANDI, NANNICINI, NICOLA ROSSI, TOLOTTI, BERSANI, BUGLIO, CAZZARO, CIALENTE, LULLI, NIEDDU, NIGRA, QUARTIANI, RUGGHIA, ADDUCE, ROBERTO BARBIERI, BURLANDO, MANZINI, MARIOTTI, MAURANDI, OLIVIERI e PENNACCHI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i bilanci delle famiglie italiane sono messi sempre più a dura prova dal continuo aumento del costo della vita, trascinato dagli effetti diretti e indiretti dell'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi e delle diminuite entrate da pensioni, a causa dell'annosa questione della mancata applicazione della clausola di salvaguardia al trattamento di fine rapporto;

tale situazione è stata più volte denunciata dall'opposizione, senza, però, ricevere dal Governo alcuna risposta di qualche consistenza, salvo la conferma nell'ultima seduta di interrogazioni a risposta immediata in Commissione finanze del perverso effetto fiscale dell'aumento dei prodotti petroliferi, tradottosi nel solo primo quadrimestre dell'anno nell'incremento di 34,5 milioni di euro dell'iva a carico del consumatore finale;

tale ultima conseguenza, che agli occhi delle famiglie aggiunge la beffa al danno, è stata citata dal rappresentante del Governo addirittura con qualche compiacimento, fornendo la riprova indiretta — se mai occorresse — dell'emergenza dei conti pubblici;

quanto al trattamento di fine rapporto, è ormai acclarata l'inspiegabile e inspiegata contrarietà del Governo *pro tempore* al disegno di legge di iniziativa del primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, approvato alla Camera dei deputati ma fermo al Senato della Repubblica —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di ripristinare il meccanismo di invarianza del carico fiscale complessivo (accise più iva) introdotto dal Governo D'Alema nell'autunno del 1999, ma inspiegabilmente abbandonato dall'attuale Esecutivo il 30 giugno 2002, e di introdurre la clausola di salvaguardia anche per il trattamento di fine rapporto, ovviamente con effetto retroattivo dal momento della sua mancata applicazione originaria. (3-03396)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

PINZA, DUILIO, LETTIERI, STRADIOTTO, SANTAGATA, GIACHETTI e MOSELLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 — comma 1, lettera g), della legge 7 aprile 2003, n. 80, ha previsto « l'inclusione dei consulenti del lavoro tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale » nel processo tributario;

tale disposizione viene ad integrare l'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il quale prevede che: i consulenti del lavoro sono abilitati all'assistenza tecnica « ... per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui

redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi dei sostituti di imposta relativi alle ritenute medesime ... »;

l'articolo 10 – comma 6 – della legge n. 80 del 2003 dispone che « fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate »;

l'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, pur non espressamente abrogato dalla legge n. 80 del 2003, appare incompatibile con la nuova norma, in quanto quest'ultima non lascia alcun dubbio circa i nuovi soggetti abilitati (essendo la identificazione dei consulenti del lavoro attestata dall'iscrizione del relativo albo professionale) –:

se non ritenga di dare immediata attuazione – trattandosi di norma di principio – all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge n. 80, richiamata in premessa, provvedendo ad emanare le relative disposizioni ministeriali che consentano sin da ora ai consulenti del lavoro di esercitare l'assistenza tecnica generale nel processo tributario. (5-03223)

LEO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in materia di imposta regionale attività produttive (IRAP) si sta affermando un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in aderenza a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 152 del 2001, la sottoposizione al tributo è condizionata dalla sussistenza di requisiti minimi di organizzazione, la cui individuazione in concreto è affidata, allo stato, al diritto pretorio delle Commissioni tributarie, le quali stanno assumendo posizioni sempre più rigorose, tese ad escludere la presenza di tale requisito nei casi al loro esame;

una situazione analoga si sta manifestando anche con riferimento alle im-

prese artigiane, ritenute dalla giurisprudenza tributaria in molti casi esentate da detto tributo;

numerosi contribuenti che, a seguito della citata giurisprudenza costituzionale, si erano orientati ad effettuare il pagamento per ricorrere successivamente agli organi della giustizia tributaria, potrebbero decidere di non procedere ora ai versamenti della citata imposta, confidando nella circostanza che, anche nel caso in cui venissero ribaltati gli indirizzi giurisprudenziali sopra descritti, potrebbero ragionevolmente sfuggire alle sanzioni derivanti dal mancato pagamento, invocando il principio dell'errore scusabile, causato dalla sussistenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali;

la situazione sopradescritta rischia di causare un grave danno alle casse delle regioni, favorendo i soggetti intenzionati a non adempiere, i quali saranno tenuti, per le ragioni sopraesposte, a corrispondere, nel caso a loro più sfavorevole, soltanto l'ammontare dell'imposta e i relativi interessi legali –:

se non ritenga di adottare iniziative normative finalizzate ad individuare puntualmente il requisito minimo di organizzazione necessario per determinare la soggezione all'imposta, e quali valutazioni compia circa la posizione degli artigiani riguardo la sottoposizione all'imposta citata. (5-03224)

DEGENNARO e MEREU. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 ha istituito l'obbligo, a carico dei sostituti di imposta, di comunicare agli enti previdenziali l'esistenza ed il valore dei *fringe benefits* erogati agli ex dipendenti pensionati o ai coniugi superstiti, al fine dell'effettuazione delle eventuali ritenute alla fonte in occasione delle operazioni di conguaglio;

numerosi pensionati hanno lamentato un impatto troppo pesante delle trattenute nel mese di maggio scorso, in conseguenza della sottrazione in un'unica soluzione del conguaglio IRPEF conseguente alla fruizione di tali *fringe benefits* —:

se non ritenga, con l'avvicinarsi delle scadenze fiscali, di adottare un provvedimento che consenta una rateizzazione della trattenuta di cui in premessa, consentendo ai soggetti interessati di evitare un impatto troppo oneroso sui loro bilanci familiari. (5-03225)

GRANDI, BENVENUTO, AGOSTINI, CENNAMO, COLUCCINI, CRISCI, FLUVI, NANNICINI, NICOLA ROSSI e TOLOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha cercato, secondo gli interroganti a torto, di contrapporre alla Tobin Tax l'introduzione della De Tax;

la Tobin Tax ha lo scopo di scoraggiare i movimenti finanziari speculativi attraverso una contenuta tassazione sulle transazioni e prevede di conseguenza un utilizzo dei proventi ottenuti al fine di aiutare le aree povere del mondo;

invece la De Tax è in sostanza la destinazione da parte dello Stato di risorse pubbliche a scopi umanitari;

a tutt'oggi il Governo non ha dato attuazione neppure alla De Tax, che pure è una sua proposta;

in particolare, l'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, marginalmente modificato dall'articolo 4, comma 193, della legge finanziaria per il 2004, ha introdotto la misura della «De Tax» consistente nello storno volontario da parte dei consumatori dell'1 per cento dell'IVA sugli acquisti per un prezzo almeno 50 euro effettuati presso negozi convenzionati con enti aventi finalità etiche e di volontariato, a favore di questi ultimi;

l'approvazione di entrambi i provvedimenti sopra citati è stato forzato alla Camera con il voto di fiducia, ad avviso degli interroganti indice certo della sfiducia del Governo nella tenuta della sua stessa compagine parlamentare;

il risultato è che alla predetta disposizione non sono seguite le necessarie modalità applicative ad opera sia del Ministero sia dell'Agenzia delle entrate, né entro il termine, inizialmente previsto, del giorno di Natale del 2003, e neppure fino ad oggi, sebbene siano trascorsi altri centotrenta giorni;

nella manovra di fine anno questa misura era stata vista come «sperimentale» in attesa dell'attuazione dell'articolo 5 della legge-delega n. 80 del 2003 per la riforma del sistema fiscale e soprattutto era stata individuata una modestissima copertura finanziaria per l'ultimo scorcio del 2003 (1 milione di euro) e per il biennio 2004-2005 (complessivamente 10 milioni di euro);

secondo gli interroganti, è evidente che la mancata attuazione della «De Tax» origina dal combinato effetto della scarsa sensibilità del Governo *pro-tempore* verso il volontariato e del «buco» dei conti pubblici, che rende difficile anche uno storno di pochi milioni di euro —:

quali siano i motivi della mancata attuazione della «De Tax», nonché i tempi ancora ritenuti necessari per l'emanazione delle misure applicative. (5-03226)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

BONITO, FOLENA e DI GIOIA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

come ormai di prammatica dall'insediamento del Governo in carica, anche nel corso di questo anno si stanno esau-